



**CITTA' DI MONOPOLI**  
*Provincia di Bari*

**Regolamento per l'assegnazione  
della gestione di interventi  
a tutela dell'ambiente urbano**

**Approvato con delibera di C.C. n. 56 del 15/09/2005**

## SOMMARIO

Articolo 1 - Finalità .....	3
Articolo 2 - Individuazione degli interventi .....	3
Articolo 3 - Soggetti ammessi .....	3
Articolo 4 - Oggetto degli interventi .....	4
Articolo 5 - Concorso dell' Amministrazione .....	4
Articolo 6 - Modalità di assegnazione degli interventi.....	5
Articolo 7 - Oneri a carico del soggetto assegnatario.....	6
Articolo 8 - Durata della gestione.....	7
Articolo 9 - Controlli .....	7

## **Articolo 1 (Finalità)**

Il presente regolamento tende a favorire, stimolare e tutelare l'attività posta in essere dai cittadini in forma volontaria per fini di pubblico interesse volti al rispetto ed alla protezione dell'ambiente urbano e si rivolge, sia a "privati" che a "sponsor" come meglio definiti nel successivo articolo 3.

## **Articolo 2 (Individuazione degli interventi)**

1. L'Amministrazione Comunale, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento individua ed elenca le aree verdi la cui progettazione, realizzazione, gestione, cura, potranno essere affidate a soggetti privati che operino in regime di volontariato, oppure a sponsor.
2. Nell'individuazione di tali aree l'Amministrazione Comunale dovrà considerare ogni aspetto legato alla posizione, superficie e qualità dell'area, al grado di difficoltà e di economicità della forma di gestione prescelta, al fine di meglio caratterizzare le specifiche assegnazioni e finalizzarle agli interventi proposti.
3. Ogni anno, entro il mese di Giugno, l'Amministrazione Comunale, a propria discrezione e sulla base della programmazione relativa agli interventi di manutenzione del patrimonio, potrà apportare variazioni all'elenco delle aree individuate ai sensi del primo comma del presente articolo.
4. Attraverso gli opportuni mezzi di comunicazione la cittadinanza verrà messa a conoscenza delle finalità del presente regolamento e delle aree individuate.

## **Articolo 3 (Soggetti ammessi)**

Possono accedere alla assegnazione i seguenti soggetti:

1. "privati"
  - organizzazioni di volontariato;
  - scuole;
  - cittadini che dichiarano di voler associarsi allo scopo di gestire gli interventi oggetto del presente regolamento;
  - associazioni o circoli anche non riconosciuti formalmente;
  - singoli cittadini;
  - condomini.
2. "sponsor":
  - imprese e/o attività economiche in genere.

I soggetti interessati, salvo avvalersi direttamente del supporto dell'Ente della fase progettuale, dovranno presentare apposita richiesta all'Amministrazione Comunale. Tale richiesta dovrà riportare ed essere corredata dai seguenti dati:

- a. tipologia e dati del richiedente;
- b. proposta dettagliata circa gli interventi proposti (progettazione, realizzazione, gestione, cura);
- c. elenco delle persone coinvolte nell'intervento ed indicazione del responsabile di ogni rapporto intercorrente con l'Amministrazione Comunale e firmatario della relativa convenzione o accordo di collaborazione;
- d. indicazione di eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per conto dello "sponsor" o del soggetto "privato";
- e. schema dell'insegna pubblicitaria o del cartello informativo se richiesti;

I soggetti privati inoltre dovranno aggiungere:

- f. indicazione eventuale della tipologia del supporto tecnico-manutentivo da richiedere all'Amministrazione Comunale per l'intervento.

#### **Articolo 4 (Oggetto degli interventi)**

1. Gli interventi programmati, oltre a stimolare e tutelare il volontariato da parte dei cittadini e un impegno sociale da parte degli sponsor, sono finalizzati a creare le condizioni per una soddisfacente gestione delle aree verdi individuate. A tal fine si potranno prevedere le seguenti tipologie:
  - a) progettazione e realizzazione di nuove e aree verdi;
  - b) manutenzione e gestione ordinaria dell'area assegnata;
  - c) piantumazione, previo accordo con gli uffici comunali competenti;
  - d) esecuzione di laboratori di botanica e giardinaggio;
  - e) educazione al corretto uso del verde.
2. L'atto di assegnazione, in conformità alla bozza di convenzione da approvare in Giunta, potrà concernere una o più delle suddette forme di gestione.
3. Il contenuto specifico di ogni singola tipologia di intervento e le modalità di attuazione e gestione saranno contenute nella convenzione o accordo di collaborazione di cui all'articolo 6.

#### **Articolo 5 (Concorso dell' Amministrazione)**

1. Limitatamente ai soggetti privati il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a garantire a tali soggetti il supporto tecnico eventualmente occorrente alla puntuale ed efficace realizzazione dei singoli interventi. In particolare, in funzione dello scopo da perseguire, agli stessi potranno essere attribuiti:
  - a) uso agevolato di impianti e strutture comunali, necessarie alla gestione dell'intervento;
  - b) materiali per lo svolgimento dell'attività.
2. È esclusa ogni erogazione di risorse finanziarie in assoluto ivi compresa quella finalizzata a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal personale addetto all'intervento.

3. L'Amministrazione Comunale, nel determinare il proprio concorso alla realizzazione degli interventi programmati, dovrà valutare se tutto o parte delle risorse materiali o strumentali occorrenti possano essere assegnate a più soggetti, secondo turnazione e modalità meglio stabilite nella convenzione o nell'accordo di collaborazione.
4. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'attenzione dei cittadini verso forme di collaborazione volontaria a tutela dell'ambiente urbano, potrà promuovere iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolti alla cittadinanza o al personale coinvolto nei singoli interventi.
5. Gli assegnatari potranno avvalersi della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i mezzi di comunicazione e/o insegna pubblicitaria e/o cartello informativo collocati in loco; tali insegne e/o cartelli avranno caratteristiche e dimensioni che dovranno comunque essere approvati in sede di convenzione.  
Gli stessi dovranno essere collocati e mantenuti in modo da non ostacolare l'utilizzo pubblico dell'area e da non creare pericolo per gli utenti.
6. Nei confronti sia dei "privati" che degli "sponsor" l'Amministrazione Comunale rinuncia per le insegne e/o cartelloni pubblicitari e/o informativi così come specificati nel precedente comma 5, alla riscossione della tassa sulla pubblicità e della COSAP.

## **Articolo 6**

### **(Modalità di assegnazione degli interventi)**

1. Previa apertura di conforme istruttoria conseguente alla richiesta presentata, gli uffici competenti si riservano di verificare l'idoneità dei richiedenti esaminando la documentazione prodotta dagli stessi.
2. Qualora vi sia il concorso di più richieste su un medesimo intervento, la scelta del soggetto dovrà essere effettuata dalla Giunta Comunale su relazione del competente Responsabile di Settore tenendo conto dei seguenti titoli di precedenza:
  - a. Valutazione della proposta di massima contenente le modalità di gestione dell'intervento;
  - b. Vicinanza dell'area richiesta alla sede del richiedente con particolare attenzione ai soggetti "privati";
  - c. Preferenza per istituti scolastici, singole classi, associazioni di volontariato;
  - d. Struttura del richiedente e personale coinvolto nell'iniziativa;
  - e. Esecuzione buona e regolare di interventi similari precedenti;
  - f. Partecipazione a corsi di qualificazione comunali o di altri enti.
3. L'istruttoria da effettuarsi del Servizio competente deve concludersi entro trenta giorni dalla data di presentazione delle richieste e l'assegnazione avverrà nei successivi trenta giorni, previa sottoscrizione da parte del richiedente e del Dirigente competente sulla base dello Schema di Convenzione approvato in Giunta che regola i singoli aspetti legati alla forma gestionale assegnata, nonché le eventuali forme di supporto e/o compartecipazione concesse dall'Amministrazione comunale ai soggetti "privati" (Convenzione che si allega quale allegato 1 al presente regolamento).

4. Gli uffici competenti per l'istruttoria, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza comunicano agli interessati l'eventuale impossibilità di accogliere la richiesta sulla base delle indicazioni del presente regolamento.

## **Articolo 7** **(Oneri a carico del soggetto assegnatario)**

1. I soggetti assegnatari dovranno impegnarsi nella realizzazione degli interventi con continuità prestando la loro opera in conformità a quanto stabilito dalla convenzione o dall'accordo di collaborazione.
2. Impedimenti di qualsiasi natura all'effettuazione o prosecuzione dell'intervento, così come eventuali modifiche al progetto approvato, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Amministrazione Comunale, affinché possa adottare gli opportuni provvedimenti.
3. La convenzione o l'accordo di collaborazione potrà prevedere particolari oneri a carico del soggetto assegnatario, in relazione alle specificità dell'intervento assegnato.
4. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione o all'accordo di collaborazione, tranne quanto specificato nel precedente articolo 5, sono a carico dei soggetti assegnatari.
5. L'assegnatario dovrà consentire libero accesso alle aree oggetto dell'intervento ai soggetti (Comune o ditte) che erogano servizi pubblici, per la manutenzione dei relativi servizi; gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
6. Lo "sponsor" o il soggetto "privato" assegnatario assume la responsabilità per danni, a persone o cose, imputabili a difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione della convenzione o dell'accordo di collaborazione che verrà stipulato, sollevandone contemporaneamente il Comune.
7. Allo scopo di realizzare quanto previsto dal precedente comma, il soggetto assegnatario stipula una polizza assicurativa di valore adeguato; copia di tale polizza dovrà essere presentata contestualmente alla firma della convenzione o dell'accordo di collaborazione.
8. **Per quanto riguarda lo "sponsor", l'importo del valore delle opere oggetto della convenzione - costo presunto degli interventi da effettuare - sarà quantificato in sede di presentazione del progetto; tale importo, una volta ritenuto consono dall'Amministrazione Comunale, verrà fatturato dalla parte privata e introitato dal Comune a titolo di sponsorizzazione.\*\*\*\***
9. È vietata la cessione, anche parziale, della convenzione o dell'accordo di collaborazione; la cessione si configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.
10. Le aree oggetto del presente regolamento mantengono a tutti gli effetti di Legge la proprietà, le funzioni e l'uso pubblico.

11. Gli oneri relativi agli eventuali allacciamenti di rete sono a totale carico del Comune.
12. Tutte le opere realizzate sull'area da parte del soggetto assegnatario, allo scadere della validità della convenzione, passeranno di proprietà comunale senza che lo stesso possa pretendere indennizzo alcuno.

## **Articolo 8 (Durata della gestione)**

1. La durata della gestione dei singoli interventi sarà specificata nella convenzione o nell'accordo di collaborazione e non potrà essere di durata superiore a tre anni, eventualmente rinnovabili con apposito atto.
2. L'Amministrazione Comunale, con proprio giudizio discrezionale a causa della necessità di disporre, direttamente o per altri fini, dell'area, potrà interrompere la gestione di uno o più interventi programmati, con effetto dal terzo mese successivo a quello in cui l'atto è stato adottato; in tal caso il Comune dovrà dare, sempre che sia possibile e salvo casi d'emergenza, un preavviso di trenta giorni.
3. Gli assegnatari possono recedere dalla convenzione dando preavviso scritto al Comune con anticipo di almeno tre mesi e, comunque;
  - a) l'area data in concessione al termine della stessa deve essere restituita in ogni caso in buono stato di conservazione.
4. La convenzione sarà risolta di diritto, per fatto e colpa dell'assegnatario, nei seguenti casi:
  - a) Quando l'area non venga mantenuta secondo gli accordi assunti e comunque in buono stato;
  - b) Quando venga inibito, o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l'uso da parte del pubblico.

Nei casi di cui sopra la risoluzione opera immediatamente e avverrà con apposito atto del Responsabile di settore, previo accertamento e comunicazione al soggetto assegnatario. Qualora il comportamento negligente del soggetto assegnatario procuri un danno al Comune, quest'ultimo potrà chiedere indennizzo nelle forme di legge.

Qualora venga abusivamente alterato lo stato dei luoghi, la pattuizione si intenderà decaduta ed il Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino, addebitandone eventualmente il costo alla parte.

## **Articolo 9 (Controlli)**

1. Nella convenzione di cui all'articolo 6, verrà individuato l'ufficio competente a svolgere i controlli sulla buona esecuzione dell'intervento.
2. La convenzione o l'accordo di collaborazione dovrà comunque prevedere le forme e le scadenze di tali controlli che dovranno comunque essere almeno due per ogni anno di durata della gestione; per ogni controllo verrà redatta apposita relazione.
3. Qualora venissero riscontrati casi di negligenza ovvero di gestione non conforme a quanto pattuito, il responsabile del procedimento inoltrerà una formale contestazione nei confronti del

soggetto assegnatario, richiedendo opportune giustificazioni che dovranno essere rese entro quindici giorni dalla contestazione stessa.

4. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari. La parte dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture da essi danneggiati, con esemplari o materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni dell'ufficio competente, salvo per quelle piante donate dall'assegnatario. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili.

Nel caso in cui sia possibile individuare il responsabile, l'area sarà resa comunque agibile, previo accordo tra il Comune ed il soggetto assegnatario.

5. Per quanto non precisato dal presente regolamento saranno applicate le norme di legge dei regolamenti comunali presenti e futuri.